

Allegato 4

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:
Imprese di distribuzione di gas naturale**

Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione di gas naturale sulla qualità dei dati misura

Tutte le imprese di distribuzione di gas naturale sono tenute a fornire semestralmente, entro 45 gg dalla fine di ciascun semestre, le informazioni inerenti alla messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, di seguito indicate:

- a) numero di punti di riconsegna per cui i dati di misura¹ funzionali alla cessazione della fornitura sono stati:
 - i. messi a disposizione nei termini di cui al comma 10.1 della del. 100/2016/R/COM;
 - ii. messi a disposizione oltre i termini di cui al comma 10.1 della del. 100/2016/R/COM, distinti per fasce di ritardo nella messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo) di cui:
 - 1. messi a disposizione oltre i termini per le cause di cui al RQDG, articolo 58, comma 1, lettera a) e per cui l’impresa di distribuzione è esente dall’erogazione dell’indennizzo ai sensi del comma 10.5 della medesima delibera;
 - iii. non ancora messi a disposizione, nonostante siano passati i termini di cui al comma 10.1 della del. 100/2016/R/COM di cui:
 - 1. non ancora messi a disposizione per le cause di cui al RQDG, articolo 58, comma 1, lettera a) e per cui l’impresa di distribuzione è esente dall’erogazione dell’indennizzo ai sensi del comma 10.5 della medesima delibera;
 - iv. messi a disposizione nel trimestre e contabilizzati in trimestri precedenti come non ancora messi a disposizione (*cf.* lettera a), punto iii.);
- b) con riferimento agli indennizzi automatici da erogare al venditore in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura, ai sensi dell’art. 10 della del. 100/2016/R/COM, distinguendo per fasce di ritardo nella messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo):
 - i. numero degli indennizzi erogati;
 - ii. ammontare complessivo degli indennizzi erogati;

¹ Nel computo del numero dei punti per i quali sono state o meno rispettate le tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, vanno considerati anche i casi di autolettura comunicata dal cliente finale, con le relative tempistiche di validazione e comunicazione dell’esito al venditore.

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:
Imprese di distribuzione di gas naturale**

- c) con riferimento agli indennizzi automatici da erogare al cliente finale in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura ai sensi dell’art. 11 della del. 100/2016/R/COM, distinguendo per fasce di ritardo di messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo):
- i. numero degli indennizzi erogati;
 - ii. ammontare complessivo degli indennizzi erogati.

I dati sopra indicati devono essere forniti con riferimento a ciascun trimestre in cui cade il termine ultimo entro cui l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, di cui alla del. 100/2016/R/com. Inoltre, i punti per cui i dati di misura non sono ancora stati messi a disposizione nonostante sia passato il termine ultimo, e come tali contabilizzati (lettera a), punto iii)) nell’ambito del trimestre in cui cade il termine medesimo, devono essere successivamente contabilizzati, nel trimestre in cui avviene la messa a disposizione, sia tra quelli la cui messa a disposizione è avvenuta oltre i termini (lettera a), punto ii)) che tra quelli precedentemente contabilizzati come punti i cui dati di misura non sono stati ancora messi a disposizione (lettera a), punto iv)).

Ad esempio in caso di disattivazione del punto di riconsegna avvenuta con data 28 settembre 2016, i dati di misura devono essere messi a disposizione entro 5 giorni lavorativi dalla data di disattivazione, ossia entro 5 ottobre 2016; pertanto le informazioni da dichiarare in merito alla messa a disposizione dei dati di misura funzionali a tale cessazione della fornitura dovranno essere conteggiate nell’ambito del quarto trimestre 2016. Qualora l’impresa di distribuzione, rispettando i termini stabiliti dalla disciplina, metta a disposizione i dati di misura prima del termine (ad esempio il 30 settembre), questa deve essere comunque conteggiata nelle informazioni da dichiarare per il quarto trimestre 2016. Diversamente, qualora la messa a disposizione avvenga solo in data 10 gennaio 2017, il relativo punto deve essere contabilizzato nell’ambito del quarto trimestre 2016 tra quelli per cui i dati di misura non sono ancora stati messi a disposizione (lettera a), punto iii)) e successivamente conteggiato, nell’ambito del primo trimestre 2017, sia tra quelli per cui i dati di misura sono stati messi a disposizione oltre i termini stabiliti dalla regolazione (lettera a), punto ii)) che tra quelli messi a disposizione nel trimestre e precedentemente contabilizzati come non ancora emesse (lettera a), punto iv)).

Con riferimento a ciascun trimestre, i dati dovranno essere ulteriormente dettagliati per ciascuna tipologia di cliente finale di cui al **TIVG, art. 2.3 del** (Domestici, Condomini uso domestico, Attività di servizio pubblico e Usi diversi) con consumo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Smc/anno e, relativamente a ciascuna tipologia di cliente, per ciascun motivo di cessazione della fornitura (cambio venditore,

Allegato 4

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:
Imprese di distribuzione di gas naturale**

disattivazione della fornitura e voltura). Infine, relativamente a ciascuna tipologia di cliente finale e ciascun motivo di cessazione della fornitura, i dati – ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera a), punti ii. 1) e iii) – dovranno essere dettagliati in ragione della tipologia di dati misura funzionali alla cessazione della fornitura messi a disposizione (dati di misura effettivi, autoletture validate e dati di misura stimati messi a disposizione dal distributore).

Definizione delle fasce di ritardo di messa a disposizione del dato di misura

Ai fini del conteggio del numero dei punti di riconsegna per i quali i dati misura funzionali alla cessazione della fornitura sono stati messi a disposizione oltre i termini previsti, di cui alla precedente lettera a), punto ii), e degli indennizzi automatici riconosciuti al venditore e al cliente finale, di cui alle lettere b) e c), vengono definite le seguenti fasce di ritardo:

- fascia F1 : da 1 a 30 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore;
- fascia F2 : da 31 a 90 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore;
- fascia F3 : oltre 90 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore.

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le imprese di distribuzione di gas naturale sono tenute a comunicare, per il periodo compreso tra gennaio 2015 e maggio 2016 incluso, solo i dati di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii), ad eccezione dei punti ii.1) e iii.1). Diversamente, a decorrere da giugno 2016 dovranno comunicare le informazioni relative a tutte le lettere del presente allegato.